(50) Il regolamento delegato (UE) 2018/2033 ha introdotto esenzioni de minimis per:

— le catture di acciuga effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;

— le catture di occhialone effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9a;

— le catture di sogliola effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9a.

(51) Gli Stati membri hanno chiesto che siano prorogate tali esenzioni e che siano estese alle catture di rana pescatrice con reti da traino pelagiche. Gli Stati membri hanno presentato un'analisi economica dettagliata dei costi sproporzionati delle catture indesiderate che è stata valutata dallo CSTEP ([40]), il quale ha concluso che, per quanto dettagliato e completo, lo studio non consentiva di valutarne appieno la metodologia nella fase di procedura scritta. In considerazione delle informazioni fornite dagli Stati membri e del fatto che lo CSTEP non ha potuto valutare la metodologia dello studio, tali esenzioni dovrebbero essere incluse nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1º maggio di ogni anno, ulteriori dati a sostegno di tale esenzione.

(52) Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto esenzioni de minimis per:

— le catture di merlano effettuate con reti da traino e sciabiche nella sottozona CIEM 8,

— le catture di merlano effettuate con reti da imbrocco nella sottozona CIEM 8.

(53) Gli Stati membri hanno chiesto che tali esenzioni siano prorogate per le catture di merlano effettuate con reti da traino e sciabiche nella sottozona CIEM 8 e che siano concesse per le catture di merlano effettuate con reti da traino pelagiche. Gli Stati membri hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha concluso ([41]) che vi sono indicazioni della difficoltà di migliorare la selettività nella pesca demersale multispecifica, nella quale le catture di merlano avvengono senza significative perdite di altre catture commercializzabili, e che sono in corso nuovi studi. L'esenzione dovrebbe essere concessa per due anni. Gli Stati membri interessati dovrebbero presentare, il più presto possibile e comunque entro il 1º maggio di ogni anno, informazioni scientifiche supplementari tratte dagli studi in corso.

(54) Gli Stati membri hanno chiesto che sia prorogata l'esenzione de minimis per le catture di merlano effettuate con reti da imbrocco nella sottozona CIEM 8 e hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha concluso ([42]) che è difficile migliorare la selettività nella pesca con reti da imbrocco, ma che è tuttavia necessario migliorare le informazioni fornite in relazione ai costi sproporzionati. L'esenzione dovrebbe essere concessa per due anni e gli Stati membri interessati dovrebbero presentare ulteriori dati il più presto possibile, e comunque entro il 1º maggio di ogni anno.

(55) Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 ha introdotto esenzioni de minimis per:

— le catture di melù nell'ambito della pesca industriale al traino pelagico nella sottozona CIEM 8;

— le catture di tonno bianco effettuate con reti da traino nella sottozona CIEM 8;

— le catture di acciuga, sgombro e suro effettuate con reti da traino pelagiche nella sottozona CIEM 8;

— le catture di suro e sgombro effettuate con ciancioli (PS) nella sottozona CIEM 8.

(56) Gli Stati membri hanno chiesto che le esenzioni siano prorogate per quanto riguarda la pesca pelagica. Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 aveva concesso tali esenzioni a seguito di una valutazione positiva dello CSTEP negli anni precedenti ([43]) e le esenzioni erano state concesse alla luce delle difficoltà incontrate per migliorare la selettività per il melù, il suro e lo sgombro e degli elevati costi di gestione delle catture indesiderate nel caso del tonno bianco e dell'acciuga. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno pertanto mantenere l'esenzione.

(57) A seguito delle nuove raccomandazioni comuni è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2019/2239 e il regolamento delegato (UE) 2019/2237 e sostituirli con un nuovo regolamento.

(58) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi dal 1º gennaio 2021,
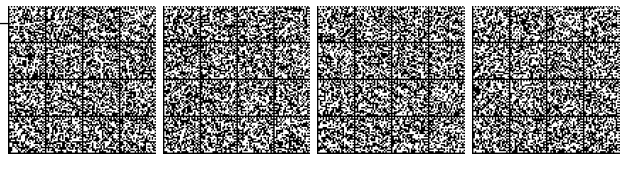
([40]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf
([41]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf
([42]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf
([43]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf